

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 2

Riunione del 6 ottobre 2004

Sono presenti:

- Avv. Fabrizio FILIPPUCCI PRESIDENTE
- Avv. L.Rosario PERONE VICE PRESIDENTE
- Avv. Salvatore SCIACCHITANO COMPONENTE
- Avv. G.Roberto CALDARA COMPONENTE
- Sig.ra Sandra D'Alessandro Segretaria

- 01.04.05 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI RUOSI RAFFAELLA

La Commissione Giudicante Nazionale

- esaminati gli atti ed i documenti;
 - ritenuto che dalla documentazione e dall'istruttoria svolta dalla procura Federale, non risulta essere stato richiesto dall'incolpata alcuna preventiva autorizzazione ad adire l'organo giudiziario ordinario, vieppiù in considerazione del fatto che l'atleta Ruosi Raffaella ha citato in giudizio oltre alla Soc. Volley Casale anche il Coni e la stessa Fipav, è palese la violazione dell'art.20 comma 2 dello Statuto federale, nonché dell'art.19 punto 2 lett.B RAT. A ciò si aggiunga che nonostante le duplici contestazioni di addebito inviate dalla Procura Federale, la Ruosi non presentava alcuna memoria difensiva, a giustificazione del proprio operato;

***tutto ciò premesso la
Commissione Giudicante
nazionale
DELIBERA***

Infliggere alla tesserata Ruosi Raffaella la sospensione da ogni attività federale per mesi 6 (sei).

Affisso il 14 ottobre 2004

IL PRESIDENTE

Avv. Fabrizio Filippucci